

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 87887/32113 DI REP.

STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI

* * *

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1. È costituita una società per azioni denominata:

"ETICHO Società per Azioni".

ARTICOLO 2

OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la gestione, per conto proprio, delle risorse finanziarie mediante l'investimento in proprietà mobiliari, in particolare: in strumenti di rischio sui mercati regolamentati, italiano ed estero, quali, a titolo esemplificativo, azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni di investimento, sicav e strumenti alternativi. La citata gestione delle risorse avverrà mediante intermediari autorizzati e nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge, con tassativa esclusione: dell'esercizio nei confronti del pubblico, di ogni attività finanziaria e professionale riservata, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.

2. La società potrà assumere partecipazioni, anche di minoranza, in veicoli societari non quotati nei mercati regolamentati, anche in fase di start-up, al fine di diversificare la

propria asset class.

3. La società può prestare nei confronti delle società partecipate, di cui al punto 2), servizi di pagamento e finanziari nei limiti consentiti dalla legge, inclusi servizi relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie chirografarie, fidejussioni, avalli, dichiarazioni di patronage, garanzie ipotecarie, servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi.

4. La società può effettuare studi, ricerche ed analisi in materia economica e finanziaria; potrà esercitare in genere attività di consulenza qualificata alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, commerciale e di questioni connesse, in ogni disciplina aziendale e giuridica. Nello svolgimento dell'attività di consulenza, la società potrà avvalersi dell'opera di terzi, professionisti e non, pur restando espressamente esclusa ogni attività professionale riservata agli iscritti ad albi, registri ed elenchi.

5. La società può costituire trust e ricoprire, altresì, il ruolo di trustee o protector.

6. La società può effettuare la compravendita, la costruzione e la gestione di beni immobili.

7. Alla società è inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D. L. 415/96;

8. In relazione a tale oggetto, la Società potrà compiere, nei limiti consentiti dalla legge, in via strumentale e non preva-

lente, qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è a tempo indeterminato. Per il recesso del socio si applica la disciplina di cui all'art. 2437 terzo comma del codice civile.

ARTICOLO 4

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in **ROMA**. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di **Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)**.

2. Il capitale sociale è diviso in un milione di azioni nomi-

native del valore nominale di un euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

4. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.

ARTICOLO 6

STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

ARTICOLO 7

FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

ARTICOLO 8

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I versamenti in denaro effettuati dagli azionisti alla società possono eseguirsi, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio:

a) Sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto alla restituzione;

b) Sotto forma di finanziamento fruttifero od infruttifero con naturale diritto alla restituzione, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

A. Diritto di prelazione

1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

2. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti

tra gli stessi: pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

3. Per "trasferimento", si intende il trasferimento per atto tra vivi e a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzioni".

4. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a pure titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

5. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

6. Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria a titolo universale o particolare, a persona fisica.

7. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi

eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

8. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- di altri soci;
- del coniuge di un socio;
- di parenti di linea retta di un socio, in qualunque grado;
- di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;
- in qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

9. Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione

con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

10. Nell'ipotesi dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

11. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

12. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

13. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

14. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcuno accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

15. Il costo dell'arbitratore sarà a carico per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente.

16. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intende acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo da parte di essi, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

17. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti

l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

18. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intende trasferire la nuda proprietà delle azioni ovvero in caso di costituzione di usufrutto. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

19. Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

20. Le azioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

21. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzioni di diritti reali o di

garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea dei soci.

22. Pertanto, il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare o da concedere in garanzia.

23. L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del presente statuto senza tenere conto della partecipazione del socio alienante.

24. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, ed essere comunicata al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

25. Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni.

26. Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 -ter

c.c.. ai sensi dell'art. 2355 bis del codice civile.

27. A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci.

28. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro novanta giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi, legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi o i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

29. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore degli altri soci, nonché del coniuge del socio e dei parenti dell'alienante in linea retta in qualunque grado.

30. Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

MORTE DEL SOCIO

1. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 11

RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Potrà, inoltre, recedere dalla società in ogni momento, dando alla società preavviso non inferiore a sessanta giorni, essendo la società contratta a tempo indeterminato.

2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione del-

le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione.

ARTICOLO 12

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, c.c..

ARTICOLO 13

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge e dal presente statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e revoca degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è previsto dallo statuto;

e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 14

LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (ivi compresi il telefax e la posta elettronica) o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

3. Nel solo caso specifico in cui la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere previsto una data di seconda convocazione che non può tenersi il medesimo giorno

dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA TOTALITARIA

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 17

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-

mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da terzi.

ARTICOLO 18

RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il

rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

4. La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo della società.

ARTICOLO 19

MODALITÀ DI VOTO

1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

2. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatta richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci.

ARTICOLO 20

PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età.

In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capita-

le presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

5. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21

QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

a) in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

b) in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

a) in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

b) in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;

c) fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- l'emissione di azioni privilegiate.

ARTICOLO 22

RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 24

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 25

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 5 (cinque) membri, ovvero all'amministratore unico.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revo-

cato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrati-

vo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

11. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 26

DIVIETO DI CONCORRENZA

1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto

di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

ARTICOLO 27

ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia ovvero in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (ivi compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le dichiarazioni dell'organo amministrativo pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capita-

le, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto

e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

e) a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 29

RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare

all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. Per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione, questi ultimi sempre previa deliberazione del consiglio di amministrazione, occorre la firma del presidente del consiglio di amministrazione e in caso di assenza o impedimento del presidente, del vice presidente, se nominato, ovvero due membri del consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

3. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 30

AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata

all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente, come pure la legale rappresentanza.

ARTICOLO 31

COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 32

CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

È fatta salva la possibilità dell'assemblea dei soci, di attribuire il citato controllo ad un revisore contabile o ad una

società di revisione.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

4. In caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato l'assemblea nominerà un revisore legale dei conti disciplinato dagli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

ARTICOLO 33

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 34

DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque)

per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 35

OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni convertibili e non, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 36

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

ARTICOLO 37

ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) Il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

ARTICOLO 38

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

ARTICOLO 39

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia anche di natura tecnica (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta a un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione. All'uopo le parti individuano quale organismo di mediazione la Camera di Commercio del luogo ove la società ha la sede legale, che procederà secondo il proprio regolamento.

2. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia definita la procedura o non si raggiunga la conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento dei servizi di arbitrato della Camera di Commercio competente nel territorio in cui è fissata la sede sociale.

3. L'arbitro unico deciderà con arbitrato rituale e di diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'arbitrato avrà sede nella circoscrizione in cui è fissata la sede sociale.

5. L'arbitro dovrà decidere entro e non oltre sessanta giorni dall'inizio della procedura; decorso inutilmente tale termine

le parti potranno agire in giudizio per la tutela dei propri diritti per il tramite dell'autorità giudiziaria competente.

6. In tale ultima ipotesi il foro competente sarà quello ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 40

LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 41

COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 42

COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 43

NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del co-

dice civile.

F.to: Massimo Cerrelli-Notar Giulio Capocasale.